

**REGOLAMENTO SULLE CONCESSIONI DI AREE**  
**PER LO STAZIONAMENTO DEI NATANTI DA PESCA E DA DIPORTO**

**I N D I C E**

- Art. 1 -        AMBITO D'APPLICAZIONE
- Art. 2 –       CRITERI PER LA CONCESSIONE PLURIENNALE DEI POSTI BARCA
- Art. 3 –       CRITERI PER LA CONCESSIONE STAGIONALE/PLURIENNALE DEI POSTI  
BARCA A PESCATORI PROFESSIONISTI
- Art. 4 –       DOMANDA PER LA CONCESSIONE STAGIONALE DEL POSTO BARCA
- Art. 5 –       CONCESSIONE DEI POSTI BARCA DISPONIBILI
- Art. 6 –       CONTRASSEGNO DEL POSTO BARCA
- Art. 7 –       DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTO BARCA PER DECESSO  
DEL CONCESSIONARIO
- Art. 8 –       DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTO BARCA PER PERDITA  
DEI REQUISITI DI CONCESSIONE
- Art. 9 –       DANNI
- Art. 10 –      COMPETENZA AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
- Art. 11 –      DURATA DELLA CONCESSIONE PLURIENNALE DEL POSTO BARCA
- Art. 12 –      OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DEI POSTI BARCA
- Art. 13 -      SANZIONI
- Art. 14 -      DETERMINAZIONE DEI CANONI PER LA CONCESSIONE DEI POSTI  
BARCA
- Art. 15 -      DECADENZA DAI BENEFICI DELLA CONCESSIONE (Art. 75 - D.P.R.  
445/2000)
- Art. 16 –      MODIFICHE E REVOCHE DELLE CONCESSIONI
- Art. 17 –      STIPULA DEI CONTRATTI PER LE CONCESSIONI PLURIENNALI DEI POSTI  
BARCA
- Art. 18 –      DEROGHE

## **Art. 1 - AMBITO D'APPLICAZIONE.**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione delle aree pubbliche destinate allo stazionamento e al trasferimento dei natanti da diporto, nonché l'uso delle attrezzature d'alaggio degli stessi, nel territorio del comune di Montesilvano, nell'ambito del Piano Demaniale Marittimo Comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.09.2017.
2. Le aree in relazione ai diversi tipi di destinazione sono suddivise, con le indicazioni riportate nella planimetria allegata al presente regolamento, nel modo seguente:  
  
Area A: Zona Cala di Ulisse: Stazionamento stagionale/pluriennale residenti e non residenti per natanti da diporto e pescatori sportivi;  
Area B: Zona Mercatino Ittico: Stazionamento pluriennale riservato per imbarcazioni di pescatori professionisti;  
Area C: Zona adiacente SL15: Stazionamento stagionale/pluriennale riservato per imbarcazioni di pescatori professionisti;
3. Nelle aree destinate allo stazionamento dei natanti, i posti barca riportano un numero d'identificazione, corrispondente al contrassegno d'identificazione del natante e a quello del carrello rilasciati dal Comune di Montesilvano.
4. Al di fuori dei posti barca concessi, è consentito solamente il transito dei natanti, ad eccezione dei casi indicati nel successivo art. 15, comma 5°.
5. Non è consentita la sosta dei natanti nelle aree gestite dal Comune senza la prescritta autorizzazione, salvo in casi di forza maggiore.

## **Art. 2 – CRITERI PER LA CONCESSIONE PLURIENNALE DEI POSTI BARCA**

1. I posti barca vengono concessi ai proprietari di natanti con le modalità stabilite dagli articoli successivi, secondo le seguenti priorità:
  - a) ai residenti nel Comune di Montesilvano;
  - b) ai non residenti proprietari di unità immobiliari di categoria catastale "A" nel Comune di Montesilvano, a disposizione degli intestatari.
2. Per il punto b) del comma 1 del presente articolo, i posti barca saranno assegnati solo e unicamente nel caso di eventuale disponibilità.
3. Le misure dei natanti, ubicati nelle aree destinate allo stazionamento dei natanti, dovranno avere una lunghezza di ml. 5,00, comunque non superiore a ml 6,30 fuori tutto, compreso il motore fuori bordo e il carrello di larghezza non superiore a ml 2,20. Le domande relative a natanti con misure superiori a quanto previsto dal presente comma, non saranno accolte.
4. All'atto della domanda il richiedente dovrà consegnare una fotografia a colori del natante con il motore, firmata sul retro.
5. In tutti i casi, a pena di decadenza dall'assegnazione, non potrà essere assegnato più di un posto barca per nucleo familiare e/o per persone che risiedano nella stessa unità

immobiliare. La deroga al presente comma è ammessa solamente nel caso di disponibilità di posti barca in esubero.

### **Art. 3 – CRITERI PER LA CONCESSIONE STAGIONALE/PLURIENNALE DEI POSTI BARCA A PESCATORI PROFESSIONISTI.**

1. I posti barca della zona “B” di cui al precedente comma 2 art.1, sono concessi a pescatori professionisti, che ne facciano richiesta, con imbarcazioni di lunghezza non superiori a ml. 6,30 fuori tutto, compreso eventuale motore fuori bordo e carrello.
2. I concessionari, perderanno la titolarità del posto barca nella zona “B” in caso di rinuncia della licenza di pesca, cessione della stessa a terzi. La cessione del posto barca è permessa soltanto a parenti e/o affini fino al 1° grado.
3. Fermo restando quanto contemplato nel presente articolo, i concessionari dell’area “C” sono equiparati alle stesse regole delle altre aree, salvo il successivo comma 4.
4. Il posto barca sarà concesso secondo il criterio di priorità della presentazione della domanda di concessione.

### **Art. 4 – DOMANDA PER LA CONCESSIONE STAGIONALE DEL POSTO BARCA**

1. La domanda per la concessione stagionale del posto barca dovrà contenere, pena l’inammissibilità, apposita dichiarazione, rilasciata ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata una fotocopia non autenticata di un proprio documento d’identità, attestante le generalità complete del richiedente, gli elementi indispensabili all’identificazione del natante (larghezza e lunghezza fuori tutto, compreso il motore fuoribordo installato e il carrello), la proprietà dell’imbarcazione, l’accettazione incondizionata del presente regolamento;
- 1bis. La domanda per la concessione del posto barca dovrà essere corredata da:
  - a) da una fotografia a colori del natante, del motore fuoribordo se presente e del carrello, firmata dal richiedente;
  - b) da una dichiarazione sulle caratteristiche e dimensioni del natante, del motore fuoribordo e del carrello;
2. L’eventuale sostituzione e/o la modifica delle caratteristiche dell’imbarcazione e/o del motore, e/o del carrello dovranno essere, previamente, richieste per iscritto al Comune e autorizzate dall’Ufficio Comunale competente. Le dimensioni del nuovo natante non dovranno essere superiori a quelle indicate al precedente art.2. La modifica del natante non produce variazioni alla durata della concessione;
3. Nelle zone di stazionamento stagionale, i posti barca saranno concessi per il periodo compreso tra il 1°maggio ed il 30 ottobre di ciascun anno. Le domande di concessione, dovranno pervenire presso il competente Ufficio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno. L’assegnazione dei posti avverrà entro il mese di febbraio dell’anno successivo;
4. I concessionari di posto barca stagionale devono, entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno, effettuare il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico per l’anno in corso e *consegnare*:
  - a) la ricevuta del pagamento effettuato;
  - b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la proprietà dell’imbarcazione, unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d’identità;

- c) *copia dell'assicurazione obbligatoria per il motore eventualmente in dotazione ed ove previsto dalla normativa, intestata all'assegnatario del posto barca o a parenti di primo grado o al coniuge o al convivente more uxorio residente nel medesimo alloggio;*
- d) ritirare e apporre sul natante e carrello gli appositi contrassegni di cui all'art. 1, comma 3 del presente regolamento;
- 4 *bis.* Gli inadempienti a quanto previsto dal precedente comma 4, trascorsi trenta giorni dai termini sopraindicati, saranno considerati decaduti dalla concessione del posteggio;
- 4 *ter.* In caso di inadempienza a quanto previsto dal precedente comma, verranno adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13 c. 2 del presente regolamento;
- 4 *quater.* I posti barca resisi disponibili per rinuncia o per decadenza verranno riassegnati, nel rispetto dei criteri di priorità enunciati nell'art. 4 e in base alla graduatoria esistente. I nuovi concessionari dovranno adempiere a quanto previsto dal comma 4 entro 15 giorni dalla comunicazione, pena la decadenza dalla concessione del posteggio;
- 5 Il concessionario decaduto non potrà partecipare per un anno all'assegnazione del posto barca.

#### **Art. 5 – CONCESSIONE DEI POSTI BARCA DISPONIBILI.**

1. I posti barca eventualmente resisi disponibili, verranno riassegnati attingendo da un'apposita graduatoria stilata in base ai criteri di priorità enunciati nell'art. 2, *commi 1 e 2*, del presente regolamento, privilegiando, a parità di titolo, le domande presentate in data anteriore.
2. Ogni anno, entro il 31 dicembre, i richiedenti inseriti nella graduatoria di cui sopra, dovranno riconfermare la domanda, pena l'esclusione dalla stessa.
3. Eventuali nuove domande d'assegnazione relative ai posti, dovranno pervenire al competente ufficio comunale tassativamente entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il comune di Montesilvano concederà il posto barca entro sessanta giorni dal momento in cui si verifichi la sua disponibilità.

#### **Art. 6 – CONTRASSEGNO DEL POSTO BARCA**

1. I concessionari dei posti barca devono entro il mese di maggio di ciascun anno:
  - a) effettuare il pagamento del canone di occupazione suolo dovuto per l'anno in corso;
  - b) presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la proprietà dell'imbarcazione, unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d'identità;
  - c) *presentare copia dell'assicurazione obbligatoria per il motore eventualmente in dotazione ed ove previsto dalla normativa, intestata all'assegnatario del posto barca o a parenti di primo grado o al coniuge;*
  - d) ritirare ed apporre su natante e carrello, previa esibizione della ricevuta di pagamento del canone di occupazione suolo, gli appositi contrassegni, di cui all'art. 1, comma 3 del presente regolamento;
2. Il pagamento del canone di occupazione suolo oltre i termini previsti dal comma 1 lettera a) del presente articolo, ma entro il *30 settembre* dello stesso anno, comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al *20 %* del canone dovuto;
3. Il mancato pagamento del canone di occupazione suolo oltre il *30 settembre* dello stesso anno comporterà, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal precedente comma 2, la revoca della concessione del posto barca;

*3 bis. La mancata presentazione della documentazione stabilita dalla lettera c) del presente articolo entro trenta giorni dalla data prevista dal comma 1 comporterà la revoca della concessione;*

4. La mancata esposizione su natante e carrello degli appositi contrassegni dell'anno in corso, di cui all'art. 1, comma 3 del presente regolamento, entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo, comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al successivo art. 16 comma 3.

#### **Art. 7 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTO BARCA PER DECESSO DEL CONCESSIONARIO.**

In caso di decesso del concessionario, la titolarità del posto barca potrà essere mantenuta esclusivamente dal coniuge che, al momento della prima assegnazione ed alla data del decesso risulti nel regime giuridico di "comunione dei beni" se l'imbarcazione stessa rientra nella comunione patrimoniale dei coniugi.

In tutti gli altri casi, la titolarità del posto barca potrà essere mantenuta dall'erede o dagli eredi, soltanto sino al termine dell'annualità per la quale è avvenuto il pagamento della C.O.S.A.P.

Per casi particolari, su richiesta presentata al Comune dall'erede o dagli eredi entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si è verificato il decesso, l'Ufficio competente, in caso di disponibilità di posti, potrà autorizzare l'erede o gli eredi stessi all'utilizzo di un posto barca dietro pagamento di un canone di concessione mensile parametrato alla tariffa in vigore per i posti barca stagionali per un periodo massimo di mesi **dodici** a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvenuto decesso del titolare della concessione del posto barca pluriennale.

#### **Art. 8 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTO BARCA PER PERDITA DEI REQUISITI DI CONCESSIONE**

Il concessionario delle aree perderà la concessione del posto barca, ove dovessero venir meno i requisiti d'assegnazione di cui all'art. 2 del presente regolamento, e manterrà la concessione soltanto fino al termine dell'annualità per la quale è stata pagata la C.O.S.A.P.

#### **Art. 9 – DANNI**

Il comune di Montesilvano non risponde d'eventuali furti o danni che potrebbero verificarsi ai natanti; i concessionari sono totalmente responsabili della custodia dei natanti di proprietà e dei danni arrecati a cose e/o persone.

#### **Art. 10 – COMPETENZA AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

Le concessioni dei posti barca sono di competenza del Settore Amministrativo e del personale del comune di Montesilvano.

#### **Art. 11 – DURATA DELLA CONCESSIONE PLURIENNALE DEL POSTO BARCA**

1. La concessione dei posti barca avrà la durata di **anni cinque** ai sensi dell'art. 12 del R.D. n. 2440/1923.
2. La concessione potrà essere rinnovata; l'interessato dovrà presentare la relativa domanda almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa. La concessione verrà rinnovata, purché sussistano i presupposti che hanno consentito il rilascio della concessione in scadenza, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

## **Art. 12 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DEI POSTI BARCA**

1. È fatto assoluto divieto di subaffitto, di cessione (anche in comodato), del posto barca, pena la decadenza della relativa concessione.
2. Ai fini della salvaguardia dell'ambiente e per il decoro, il concessionario del posto barca deve:
  - a) mantenere l'imbarcazione in perfetta efficienza ed in condizioni idonee alla navigazione (in particolare non dovranno essere presenti fessure, falle e parti distaccate nello scafo);
  - b) *dotare l'imbarcazione di un telone di copertura. Il telone dovrà essere sempre tenuto in ordine e senza strappi;*
  - c) mantenere l'imbarcazione con il carrello perfettamente funzionante e con gli pneumatici gonfi. Lo spostamento del natante per necessità e/o a causa di forza maggiore dovrà essere sempre possibile ed agevole;
  - d) depositare ordinatamente il carrello negli spazi appositamente riservati e delimitati, durante il solo periodo d'utilizzazione del natante. Il concessionario del posto barca deve depositare ordinatamente il carrello nel posto barca a lui assegnato durante il periodo di utilizzo del natante.
  - e) collocare canoe esclusivamente sotto il telone di copertura e che non fuoriescano dalla sagoma dell'imbarcazione autorizzata. È altresì vietata la sosta di veicoli nello spazio assegnato al natante anche per il titolare della concessione;
  - f) provvedere alla pulizia dello spazio assegnato evitando il deposito di sporcizia (in particolare dovrà essere particolarmente evitato l'accumulo di cartacce, bottiglie, lattine, bicchieri, rifiuti vari, accumoli di sabbia e la crescita di vegetazione);
  - g) *Il concessionario del posto barca **non** deve:*
    - a. *depositare oggetti di qualunque tipo nel posto barca assegnato, compreso il carrello, fatto salvo il tempo di utilizzo del natante.*
3. *Le fattispecie di cui ai capi a) c) ed f) comporteranno inoltre comunicazione scritta all'inadempiente per il ripristino delle condizioni dettate dal regolamento entro il termine di giorni dieci dalla notificazione, pena la decadenza della concessione;*
4. *La fattispecie di cui al capo g) comporterà inoltre la rimozione immediata e senza alcun avviso di quanto depositato nel posto barca assegnato, compresi carrelli con o senza contrassegni;*
5. I concessionari delle aree devono esporre in posizione ben visibile sul natante e sul carrello, il contrassegno dell'anno in corso consegnatogli dal Comune. Il contrassegno dell'anno in corso dovrà essere agevolmente visibile, pur in presenza del telone di copertura debitamente collocato, per i controlli sull'osservanza del presente regolamento effettuati dagli Agenti di Polizia Municipale e/o Capitaneria di Porto;
6. Al di fuori delle aree di stazionamento dei natanti, nelle zone di alaggio e piazzole adiacenti, non è consentita la sosta delle imbarcazioni, carrelli o altro,
7. *Sono vietati i cambi consensuali di posto barca tra gli assegnatari. Il Comune, previa comunicazione agli interessati, potrà effettuare d'ufficio spostamenti e cambi qualora ne*

*ravvisi l'opportunità in ragione di oggettive condizioni ostative o di difficoltà nell'utilizzo dei natanti da parte degli assegnatari.*

### **Art. 13 - SANZIONI.**

1. In caso di violazione a quanto previsto dal presente regolamento, si provvederà alla revoca o alla decadenza della concessione del posto barca, per i casi e nei limiti previsti dal presente regolamento;
2. La violazione delle sotto elencate norme del presente regolamento:
  - a) art. 1, commi 4 e 5;
  - b) art. 5, comma 2;
  - c) art. 4, comma 2;
  - d) art. 4, comma 4 ter;
  - e) art. 12, comma 2 lettere a) c) ed f), e comma 6,

*comporterà la rimozione forzata del natante, la custodia a pagamento in apposito spazio a cura del Comune e la sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta di € 200,00,;*

3. La violazione delle sotto elencate norme del presente regolamento:
  - a) art. 7, comma 4;
  - b) art. 13, comma 2 lettere b), d), e) e g), comma 5,

*comporterà la sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta di € 100,00;*

4. Il mancato ripristino delle condizioni dettate dal regolamento nei termini previsti dall'art. 15 comma 3, comporterà la decadenza della concessione;
5. L'applicazione, nel medesimo anno solare, di n. 2 sanzioni amministrative di cui al presente articolo, comporterà per il concessionario la revoca della concessione del posto barca;
6. Il ritiro dell'imbarcazione rimossa, potrà avvenire solamente dietro pagamento della spesa per la rimozione e della tariffa di custodia.

### **Art. 14 - DETERMINAZIONE DEI CANONI PER LA CONCESSIONE DEI POSTI BARCA.**

1. I canoni delle concessioni dei posti barca verranno stabilite con delibera di Giunta Comunale.
2. Eventuali variazioni ai canoni, dovranno essere stabilite entro la data di approvazione del bilancio comunale di previsione.
3. Il pagamento del canone potrà essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale.

### **Art. 15 - DECADENZA DAI BENEFICI DELLA CONCESSIONE (Art. 75 - D.P.R. 445/2000)**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli effettuati annualmente dal Comune di Montesilvano, emerga la non veridicità delle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di concessione, il concessionario decadrà dalla concessione stessa del posto barca.

### **Art. 16 – MODIFICHE E REVOCHE DELLE CONCESSIONI.**



1. Per motivi di interesse pubblico, o al fine di razionalizzare la distribuzione degli spazi destinati ai natanti, il Comune di Montesilvano si riserva l'insindacabile potestà di effettuare modifiche e spostamenti negli spazi concessi, provvedendo ad assegnare ai concessionari posteggi diversi, anche in altra zona, rispetto a quelli precedentemente assegnati. Da tale spostamento il concessionario non potrà vantare nulla e nessun indennizzo ad alcun titolo; con il concessionario verrà stipulato un nuovo contratto, mantenendo le stesse scadenze della concessione precedente.
2. Il Comune di Montesilvano si riserva di revocare temporaneamente o in via definitiva, la concessione per cause di forza maggiore e per pubblica utilità, senza pretesa alcuna da parte del concessionario, ad alcun titolo, anche relativamente alla riduzione del canone.
3. Nelle aree interessate, il Comune di Montesilvano, si riserva la facoltà, per il tempo necessario, previa apposita ordinanza pubblicata almeno 48 ore prima, di spostare o far spostare dai concessionari i natanti che occupano zone interessate da manifestazioni, lavori urgenti o che, per altre cause di forza maggiore, devono essere sgomberate. Da tale spostamento il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo né riduzione del canone.

#### **Art. 17 – STIPULA DEI CONTRATTI PER LE CONCESSIONI PLURIENNALI DEI POSTI BARCA**

La concessione del posto barca sarà perfezionato con atto scritto a firma del responsabile del Settore Amministrativo e del personale del comune di Montesilvano e del concessionario, mediante scrittura privata non autenticata, da registrarsi in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, Parte II, articolo 2

#### **Art. 18 – DEROGHE.**

Eventuali deroghe alle presenti norme sono concesse per cause particolari legate a situazioni straordinarie di pubblica necessità e sicurezza, e possono essere effettuate previa semplice segnalazione o comunicazione all'Amministrazione Comunale che opererà sulle decisioni da effettuare di concerto con l'Autorità Marittima locale.